

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-4688 del 29/08/2024   |
| Oggetto                     | D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. - IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN VIA CAMPANA 16 IN COMUNE DI MEDOLLA (MO). (RIF.INT. N. 129 / 00664670361). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE - RETTIFICA ERRORE MATERIALE. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-4893 del 29/08/2024  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena   |
| Dirigente adottante         | ANNA MARIA MANZIERI   |

Questo giorno ventinove AGOSTO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. **DITTA AIMAG S.P.A.** - IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN VIA CAMPANA 16 IN COMUNE DI MEDOLLA (MO). (RIF.INT. N. 129 / 00664670361)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE -  
RETTIFICA ERRORE MATERIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

visto il D.Lgs. 36/03 del 13/01/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2124/2018”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamate, inoltre, la D.G.R. 13 ottobre 2003, n. 1991 “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” e la D.G.R. n. 2281 del 15/11/2022 “DLgs 36/03 - Articolo 14 - Aggiornamento delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche”;

premesso che l’art.29-bis, comma 3 del Titolo III-bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) D.Lgs. 152/06 stabilisce che per l’attività di discarica oggetto della presente si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Titolo III-bis stesso se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

richiamata la determinazione n. **DET-AMB-2020-4925 del 16/10/2020** di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata da ARPAE SAC Modena ad AIMAG SpA, avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell’impianto di discarica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/06) sito in Comune di Medolla, via Campana n. 16;

richiamata le determinazioni n. DET-AMB-2022-584 del 08/02/2022, n. DET-AMB-2022-4045 del 08/08/2022 e n. DET-AMB-2023-5159 del 06/10/2023 di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciate da ARPAE SAC Modena ad AIMAG SpA;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 28/06/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.119319 del 28/06/2024, con la quale il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti:

1. modifica della **prescrizione n. 24 della sezione D2.8** gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al cronoprogramma di coltivazione e di chiusura dei lotti (Tabella 1) e alla tabella di riepilogo dei volumi di progetto (Tabella 2).

#### 1.1 Anticipo coltivazione fase 5 e posticipo coltivazione fase 3

La ditta chiede di anticipare la coltivazione della fase 5 (vedi Tabella 1 in rosso le modifiche e Figura 1 di progetto) nell’annualità 2024, non prevista nel cronoprogramma riportato in AIA, appena questa sarà terminata, collaudata e autorizzata.

La fase 5 è attualmente in costruzione, ed i lavori di predisposizione termineranno presumibilmente nel mese di agosto, si prevede la sua attivazione nel mese di settembre/ottobre. La fase in coltivazione ad oggi è la fase 4, come comunicato in data 15/03/2024, ma anche la fase 3 non risulta ancora esaurita, perché si è reso necessario conferire alla scarpata di abbandono una pendenza meno marcata per agevolare la gestione della fase stessa in termini di sicurezza; stessa cosa dovrà essere prevista per la fase 4 che si trova ad est della fase 5.

Per poter completare le fasi in coltivazione (Figura 1) che condividono le rispettive sponde di coltivazione con la fase 5 (fase 1 a sud, fase 4 a est e fase 3 a nord) risulta necessario attivare appena pronta e collaudata quest’ultima fase, in modo da avanzare con sponde non troppo pendenti.




Figura 1 – Rappresentazione delle fasi di coltivazione della discarica di progetto

Il gestore chiede pertanto di modificare il cronoprogramma (Tabella 1) prevedendo anche nel 2025 la coltivazione della fase 3 e la parziale copertura provvisoria della stessa fase per le aree in quota.

La copertura provvisoria della fase 3 verrà conclusa nel 2026 insieme alla copertura provvisoria della fase 4 e fase 5, quando si delinea un profilo di abbandono della coltivazione prevedendo una baulatura che comporterà la gestione di tutte le fasi sopra descritte (fase 3, fase 4 e fase 5 e in parte la fase 1 per la scarpata).

### 1.2 Posticipo al 2028 della copertura definitiva

Il gestore chiede di modificare la tabella del cronoprogramma delle fasi posticipando la data della copertura definitiva al 2028 (Tabella 1), perché come previsto nel D.Lgs 36/2003 modificato dal D.Lgs 121/2020, la copertura definitiva deve essere prevista a partire dai 2 anni successivi alla conclusione dei conferimenti, prevista nel 2026.

|      | FASE 1               | FASE 2           | FASE 3   | FASE 4           | FASE 5       |
|------|----------------------|------------------|--|------------------|--------------|
|      | 42.000 mc            | 75.000 mc        | 75.000 mc                                      | 58.000 mc        | 100.000 mc   |
|      | 29.400 t             | 52.500 t         | 52.500 t                                       | 40.600 t         | 70.000 t     |
| 2022 | coltivazione         | coltivazione     |  |                  |              |
| 2023 | cop. provvisoria     | coltivazione     | coltivazione                                   |                  |              |
| 2024 |                      | cop. provvisoria | coltivazione                                   | coltivazione     | coltivazione |
| 2025 |                      |                  | Coltivazione e<br>cop. Provvisoria<br>parziale | coltivazione     | coltivazione |
| 2026 |                      |                  | Cop. provvisoria                               | cop. provvisoria | coltivazione |
| 2028 | copertura definitiva |                  |  |                  |              |

Tabella 1 – Cronoprogramma di coltivazione e di chiusura dei lotti (in rosso le modifiche).

### 1.3 Aumento quantitativo EER 190503 in R11 e diminuzione quantitativo a recupero R05

In merito all'utilizzo del biostabilizzato (EER 190503), ed in particolare al suo utilizzo in discarica come copertura giornaliera, la Delibera Regionale n. 1996/2006, recepita dall'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica, autorizza tale uso solo per una quantità di biostabilizzato pari al 20% del rifiuto avviato a smaltimento (operazione D01), su base annua (245.000 ton).

Attualmente risultano autorizzate 40.000 ton pari ad una percentuale del 16%. Al fine di raggiungere la quota del 20% si richiede di aumentare la quantità di biostabilizzato di 9.000 ton portandolo a 49.000 ton.

Al fine di non variare i volumi autorizzati, e mantenendo inalterate le tonnellate e i volumi dei rifiuti a smaltimento, è necessario diminuire le tonnellate dei rifiuti a recupero in R05 da 58.000 ton a 42.700 ton, in considerazione del fatto che i rifiuti a recupero in R11 e i rifiuti a recupero in R05 hanno pesi specifici diversi, quindi occupano volumi diversi.

Il peso specifico complessivo della discarica al lordo e al netto della perdita di massa e degli assestamenti diminuisce, perché cambia la natura dei rifiuti a recupero, e questo non si ritiene peggiorativo per la struttura della discarica.

Di seguito si riporta la tabella prescritta in autorizzazione con le modifiche proposte (in rosso).

| Volumetria discarica  | Note  | Dati originari |                |            | Dati modificati |                |                | Differenze    |                |
|---|---|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|   |   | Volume         | peso specifico | peso       | Volume          | peso specifico | peso           | Volume        | peso           |
|   |   | mc             | tonn/mc        | Tonnellate | mc              | tonn/mc        | Tonnellate     | mc            | ton            |
| Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al <b>LORDO</b> della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti                    | Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzato per lo strato 4 della copertura definitiva)     | 437.500        | 0,8            | 343.000    | 437.500         | <b>0,77</b>    | <b>336.700</b> | 0             | <b>-6.300</b>  |
| Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al <b>NETTO</b> della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti (volume lordo*0,8) | Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzato per lo strato 4 della copertura definitiva)     | 350.000        | 0,98           | 343.000    | 350.000         | <b>0,96</b>    | <b>336.700</b> | 0             | <b>-6.300</b>  |
| Rifiuti a recupero per copertura giornaliera  | FOS in R11  | 40.000         | 1              | 40.000     | <b>49.000</b>   | 1              | <b>49.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>   |
| Rifiuti a recupero per viabilità, piazzali ecc.   | Rifiuti a scopo ingegneristico in R5; tutti i codici CER che possono essere ritirati con questa operazione elencati nella tabella di cui al successivo punto 2.11 | 34.118         | 1,7            | 58.000     | <b>25.118</b>   | 1,7            | <b>42.700</b>  | <b>-9.000</b> | <b>-15.300</b> |
| Stima rifiuti in D01  | Ad assestamento avvenuto  | 363.382        | 0,7            | 245.000    | 363.382         | 0,7            | 245.000        |               |                |

Tabella 2 – Riepilogo dei volumi di progetto.

2. In merito ai rifiuti a recupero in R05 il gestore richiede di rivedere anche il calcolo della garanzia finanziaria prevista in autorizzazione.

dato atto che il 26/08/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Carpi con prot. n. 150283 del 19/08/2024, nel quale si evidenzia quanto segue:

*In merito alla prescrizione D2.8.24, la Ditta chiede di modificare il cronoprogramma approvato in sede di VIA che prevedeva per l’anno 2024 la coltivazione della discarica nelle Fasi 4 e 5 e la chiusura della Fase 3 con copertura provvisoria, proponendo il posticipo della copertura provvisoria della Fase 3 con una copertura provvisoria parziale nell’anno 2025, che completerà nel 2026, in quanto la volumetria a disposizione non risulta ancora esaurita perchè si è reso necessario conferire alla scarpata di abbandono una pendenza meno marcata per consentire la gestione della Fase 4 in condizioni di maggiore sicurezza. Per lo stesso motivo, la Ditta chiede di anticipare la coltivazione della Fase 5 prima che vengano esaurite le volumetrie a disposizione della Fase 4. La modifica richiesta, quindi, prevede per l’anno 2024, la coltivazione delle tre Fasi 3, 4 e 5, con un nuovo cronoprogramma di seguito proposto:*

|      | FASE 1               | FASE 2           | FASE 3   | FASE 4           | FASE 5       |
|------|----------------------|------------------|--|------------------|--------------|
|      | 42.000 mc            | 75.000 mc        | 75.000 mc                                      | 58.000 mc        | 100.000 mc   |
|      | 29.400 t             | 52.500 t         | 52.500 t                                       | 40.600 t         | 70.000 t     |
| 2022 | coltivazione         | coltivazione     |  |                  |              |
| 2023 | cop. provvisoria     | coltivazione     | coltivazione                                   |                  |              |
| 2024 |                      | cop. provvisoria | coltivazione                                   | coltivazione     | coltivazione |
| 2025 |                      |                  | Coltivazione e<br>cop. Provvisoria<br>parziale | coltivazione     | coltivazione |
| 2026 |                      |                  | Cop. provvisoria                               | cop. provvisoria | coltivazione |
| 2028 | copertura definitiva |                  |  |                  |              |

*In conformità a quanto previsto dalla prescrizione D2.8.24 della Det. 4925 del 2020, che contemplava il posticipo di un anno della coltivazione, quindi range temporale 2022-2027, dovuto al protrarsi della procedura di VIA, nel Report Annuale 2023, riferito all’anno 2022, era stato riportato dal Gestore il nuovo cronoprogramma coerente con i tempi posticipati. Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo contenuto in autorizzazione, il Gestore effettua i rilievi topografici della discarica con cadenza semestrale e ad oggi non si rilevano anomalie.*

*La modifica del cronoprogramma richiesta prevede anche il posticipo della copertura definitiva da attuare nell’anno 2028 anziché 2027; ciò è conforme a quanto riportato nel D. Lgs. 36/2003 modificato dal D. Lgs. 121/2020, secondo cui la copertura definitiva deve essere prevista a partire da due anni successivi alla conclusione dei conferimenti, termine previsto per l’anno 2026.*

*A tal proposito non vi sono motivi ostativi, pertanto si esprime un parere favorevole.*

*In merito alla prescrizione D2.8.20, relativa al riutilizzo in R11 del biostabilizzato (EER 19 05 03 “Compost fuori specifica”) come copertura giornaliera in quantità pari a 40.000 t, la Ditta chiede di aumentare tale quantitativo a 49.000 t, rispettando il criterio imposto dalla D. G. R. 1996/2006, recepita nell’AIA vigente, che prevede il suo riutilizzo in quantità non superiore al 20% del quantitativo di rifiuti ingressati a smaltimento (D01). La modifica proposta non comporta una variazione né delle tonnellate totali di rifiuti ingressabili in D01, né dei volumi totali sia lordi che netti (volume assestato a 30 anni) autorizzati nella procedura di VIA e riportati in AIA.*

*Considerato che la discarica è in fase di coltivazione e i rifiuti ingressati (speciali non pericolosi) hanno natura eterogenea, il peso specifico associato alla massa di rifiuti (sia in D01 che in R11 e R05) è un dato variabile e stimato; ciò comporta continue valutazioni che richiedono l’aggiornamento delle stime dei pesi specifici sulla base dei rifiuti via via ingressati.*

Dal momento che, come riportato dal Gestore nella tabella sottostante, i pesi specifici valutati inizialmente sono modificati, si chiede di fornire un riscontro nei prossimi Report Annuali relativamente agli aggiornamenti delle stime dei pesi specifici dei materiali, descrivendone il procedimento seguito.

| Volumetria discarica  | Note  | Dati originali |                |            | Dati modificati |                |            | Differenze |         |
|---|---|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|------------|------------|---------|
|   |   | Volume         | peso specifico | peso       | Volume          | peso specifico | peso       | Volume     | peso    |
|   |   | mc             | tonn/mc        | Tonnellate | mc              | tonn/mc        | Tonnellate | mc         | ton     |
| Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al <b>LORDO</b> della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti                    | Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzato per lo strato 4 della copertura definitiva)     | 437.500        | 0,8            | 343.000    | 437.500         | 0,77           | 336.700    | 0          | -6.300  |
| Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al <b>NETTO</b> della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti (volume lordo*0,8) | Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzato per lo strato 4 della copertura definitiva)     | 350.000        | 0,98           | 343.000    | 350.000         | 0,96           | 336.700    | 0          | -6.300  |
| Rifiuti a recupero per copertura giornaliera  | FOS in R11  | 40.000         | 1              | 40.000     | 49.000          | 1              | 49.000     | 9.000      | 9.000   |
| Rifiuti a recupero per viabilità, piazzali ecc.   | Rifiuti a scopo ingegneristico in R5; tutti i codici CER che possono essere ritirati con questa operazione elencati nella tabella di cui al successivo punto 2.11 | 34.118         | 1,7            | 58.000     | 25.118          | 1,7            | 42.700     | -9.000     | -15.300 |
| Stima rifiuti in D01  | Ad assestamento avvenuto  | 363.382        | 0,7            | 245.000    | 363.382         | 0,7            | 245.000    |            |         |

Pertanto, assicurando il rispetto dei valori fissati nella procedura di VIA e il requisito normativo nelle modalità di gestione della discarica in fase di coltivazione, si esprime parere favorevole per la Modifica non sostanziale proposta.

dato atto che le modifiche comunicate non comportano alcuna variazione per quanto riguarda l'attività di smaltimento rifiuti svolta, la capacità produttiva massima, il consumo di materie prime, i consumi idrici ed energetici, le emissioni in atmosfera, la produzione di rifiuti, l'impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

verificato che la modifica si configura come **non sostanziale** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tale modifica;

riscontrato che, per mero errore materiale, nella tabella relativa ai quantitativi di rifiuti riportata nella parte dispositiva al punto 24 della sezione 2.8 della determina 4574 del 22/08/2024 sono stati riportati valori errati di peso specifico e tonnellate complessive relativi al volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al LORDO e al NETTO della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti;

ritenendo dunque necessario aggiornare l'autorizzazione per correggere l'errore materiale sopra riportato;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il quinquennio 2024-29;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell'incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia e alle procedure di Bonifica dei Siti Contaminati;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

### la Dirigente determina

- di aggiornare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione n. **DET-AMB-2020-4925 del 16/10/2020 e s.m.** ad AIMAG SpA, avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/06) sito in Comune di Medolla, via Campana n. 16 come di seguito indicato:

A. la **prescrizione 24** della **sezione D2.8** "gestione dei rifiuti" dell'Allegato I è **sostituita dalla seguente:**

24. La coltivazione della discarica dovrà avvenire conformemente alle prescrizioni contenute al punto 2.7 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 36/03 relative alla verifica della stabilità del fronte dei rifiuti e dell'insieme terreno di fondazione e discarica. Il cronoprogramma di coltivazione dei lotti proposto nella documentazione agli atti è vincolante per evitare il sovraccarico e limitare il cedimento differenziale delle aree dato che i rifiuti saranno abbancati in sopraelevazione.

Per la copertura definitiva si faccia riferimento alle tempistiche previste dal D.Lgs. 36/03 (riportate al D2.11.5 della DET-AMB-2020-4925 del 16/10/2020).

| Volumetrie singole fasi d'intervento |                        |      | FASE 1<br>42.000 mc | FASE 2<br>75.000 mc | FASE 3<br>75.000 mc | FASE 4<br>58.000 mc | FASE 5<br>100.000 mc |
|--------------------------------------|------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Intervento                           | Vol. (m <sup>3</sup> ) |      | 29.400 t            | 52.500 t            | 52.500 t            | 40.600 t            | 70.000 t             |
| FASE 1                               | 42.000                 | 2022 | coltivazione        | coltivazione        |                     |                     |                      |
| FASE 2                               | 75.000                 | 2023 | cop.provvisoria     | coltivazione        | coltivazione        |                     |                      |
| FASE 3                               | 75.000                 | 2024 |                     | cop.provvisoria     | coltivazione        | coltivazione        | coltivazione         |

|                    |                |             |                             |  |  |                 |              |
|--------------------|----------------|-------------|-----------------------------|--|--|-----------------|--------------|
| FASE 4             | 58.000         | 2025        |                             |  | <b>coltivazione e cop.provvisoria parziale</b> | coltivazione    | coltivazione |
| FASE 5             | 100.000        | 2026        |                             |  | <b>cop.provvisoria</b>                         | cop.provvisoria | coltivazione |
| <b>Complessivo</b> | <b>350.000</b> | <b>2028</b> | <b>copertura definitiva</b> |  |  |                 |              |

I volumi previsti sono riassunti nella tabella seguente:

| Volumetria scarica  | Note  | Volume        | Peso specifico | Peso           |
|---|---|---------------|----------------|----------------|
|   |   | mc            | ton/mc         | Tonnellate     |
| Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al <u>LORDO</u> della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti                    | Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva) | 437.500       | <b>0,77</b>    | <b>336.700</b> |
| Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al <u>NETTO</u> della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti (volume lordo*0,8) | Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva) | 350.000       | <b>0,96</b>    | <b>336.700</b> |
| Rifiuti a recupero per copertura giornaliera  | FOS in R11  | <b>49.000</b> | 1              | <b>49.000</b>  |
| Rifiuti a recupero per viabilità, piazzali, ecc.  | Rifiuti ritirati a scopo ingegneristico in R5; tutti i codici EER che possono essere ritirati con questa operazione elencati nella tabella di cui successivo punto 2.11   | <b>25.118</b> | 1,7            | <b>42.700</b>  |
| Stima rifiuti in D01  | Ad assestamento avvenuto  | 363.382       | 0,7            | 245.000        |

Il gestore dovrà fornire un riscontro nei prossimi Report Annuali relativamente agli aggiornamenti delle stime dei pesi specifici dei materiali, descrivendone il procedimento seguito.

- B. la garanzia finanziaria relativa al recupero di rifiuti R5 pari a Euro 102.480//00 (centoduemilaquattrocentottanta//00) di durata pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni che può essere svincolata da ARPAE di Modena in data precedente la scadenza dell'autorizzazione dopo la decorrenza di un termine di due anni dalla data della comunicazione di cui all'art.12 comma 3 del D.Lgs 36/03 (12 euro/tonn per 8.540 t/anno);

La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n.375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- appendice alle garanzie finanziarie già prestate, con riferimento al presente atto.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte del gestore, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40 % nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50 % per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto, ARPAE di Modena provvederà alla revoca della presente autorizzazione. ARPAE provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie.

### **D e t e r m i n a i n f i n e**

- di stabilire che la presente autorizzazione assume la medesima validità della determinazione n. 4925 del 16/10/2020;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la determinazione n. 4925 del 16/10/2020 e delle determinazioni n. 584 del 08/02/2022, n. 4045 del 08/08/2022 e n. 5159 del 06/10/2023, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto ad AIMAG SpA ed al Comune di Medolla tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**